

L'assoluzione penale entra nel giudizio tributario in corso

Cassazione

Risolto uno dei dubbi sorti dopo il recente decreto di riforma delle sanzioni

Utilizzabili le sentenze divenute irrevocabili anche prima del 29 giugno scorso

Laura Ambrosi
Antonio Iorio

La sentenza penale di assoluzione divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della riforma delle sanzioni ha comunque efficacia di giudicato nel procedimento tributario a condizione che il relativo giudizio sia ancora pendente. È questo il principio affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza 23570 depositata ieri che risolve espressamente uno dei dubbi sull'applicazione della nuova norma.

Il caso

La vicenda trae origine da alcuni accertamenti notificati ad un contribuente con i quali era contestato l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario che in primo grado accolse il ricorso, ma la sentenza veniva integralmente riformata in appello.

Il contribuente ricorreva così in Cassazione e in sede di deposito delle memorie in vista dell'adunanza camerale, produceva anche la sentenza di assoluzione intervenuta in sede penale munita di attestazione di passaggio in giudicato.

La sentenza

La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato che in seguito all'udienza è stato emanato il Dlgs 87/2024 che ha introdotto il nuovo articolo 21-bis del Dlgs 74/2000.

Tale norma prevede che la sentenza irrevocabile di assoluzione (penale) a seguito di dibattimento, ha efficacia di giudicato nel proces-

so tributario a condizione che:

- l'assoluzione sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso;
- deve trattarsi del medesimo soggetto e degli stessi fatti materiali oggetto del processo tributario;
- l'efficacia sia riferita ai medesimi fatti.

La Cassazione ha così evidenziato che la nuova norma si applica anche ai casi in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della riforma. Ciò solo a condizione che a tale data (29 giugno 2024) sia ancora pendente il giudizio in Cassazione contro la sentenza di appello che ha confermato l'atto impositivo in relazione ai medesimi fatti rilevanti penalmente.

Nella specie, il contribuente, titolare di una ditta individuale era stato assolto in sede penale, in esito a giudizio dibattimentale, perché il fatto non sussiste, con sentenza del Tribunale munita di attestazione di passaggio in giudicato.

Tale pronuncia era stata prodotta tempestivamente negli atti del giudizio in Cassazione. Poiché la sentenza penale ha ora efficacia di giudicato (in base al nuovo articolo 21 bis del Dlgs 74/2000), i giudici di legittimità hanno cassato senza rinvio la sentenza di appello ritenendo insussistenti i fatti posti a base della pretesa.

Prima applicazione della riforma

Per quanto noto si tratta della prima pronuncia che concretamente applica la nuova norma. Finora, infatti, in altre decisioni di legittimità, la Cassazione, dinanzi a sentenze di assoluzione penale divenute irrevocabili, si era limitata a concedere termini per la produzione di nuove memorie.

Nella specie, invece, emergono alcuni interessanti spunti di riflessione. Innanzitutto, la Cassazione ha "chiarito" che le sentenze penali di assoluzione possono avere effetto di giudicato in ambito tributario anche se divenute irrevocabi-

li prima dell'introduzione della nuova norma. In secondo luogo, è necessario che il procedimento sia ancora pendente alla data del 29 giugno 2024, ossia dall'entrata in vigore della riforma.

In concreto, quindi, fermi restando i necessari requisiti (identità di fatti, assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, la cui sentenza è pronunciata in seguito a dibattimento) per tutti i procedimenti pendenti sarà possibile chiedere l'efficacia di giudicato. Per procedimento pendente si intendono i giudizi dinanzi sia alle Corti di Giustizia tributaria di primo e secondo grado sia alla Corte di cassazione.

Ovviamente, nell'ipotesi in cui siano pendenti i termini di impugnazione, prudenzialmente converrebbe contattare l'Ufficio per evitare un inutile contenzioso, atteso che dinanzi all'identità di fatti, dovrebbe concludersi con un annullamento dell'atto impositivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PARTECIPAZIONI

Applicazione limitata della Pex per non residenti

La circolare 17/E del 29 luglio scorso (si veda «Il Sole 24 Ore» del 30 luglio) chiarisce gli aspetti relativi alla norma (articolo 68, comma 2-bis del Tuir) che ha introdotto la Pex per i soggetti non residenti al fine di equiparare la loro condizione a quella dei soggetti residenti che ne possono beneficiare dal 2003. Innanzi tutto vale la pena comprendere quale sia la portata innovativa, più limitata di quanto si possa pensare. La norma si applica sul lato interno, ma va da sé che va vista poi l'imposizione dal lato estero. Ora la maggior parte dei trattati prevede che l'imposizione sia esclusiva nello stato del cedente. Salva l'ipotesi che vi sia una potestà concorrente per il cessionario, come avviene nella

convenzione Italia Francia. In realtà ciò avviene anche con altri Paesi (Brasile, Egitto, India, Israele, Corea del Sud e Vietnam) ma, dal momento che sono tutti extra Ue e che la norma riguarda l'ambito comunitario, di fatto la Pex per i non residenti risulterà circoscritta a società ed enti francesi con partecipazioni in Italia (circolare Assonime 10/24). Poiché la plusvalenza viene realizzata da un soggetto non residente, occorre concentrarsi sull'ambito soggettivo, che guarda a società ed enti commerciali. Questi devono essere residenti Ue o See in presenza di un adeguato scambio di informazioni e devono essere soggetti in loco a un'imposta sul reddito delle società. Tali sog-

getti devono essere privi di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui è imputabile la partecipazione ceduta. Infatti, in presenza di una stabile organizzazione a cui la partecipazione dovesse essere contabilmente e funzionalmente connessa, e a cui si applica l'articolo 152 del Tuir che rimanda ad un apposito rendiconto economico e patrimoniale, tale branch beneficerebbe di per sé della Pex sulla partecipazione posseduta. Mentre se la partecipazione non è riferita alla branch ma direttamente al soggetto non residente, allora ci sarebbe spazio per applicare la norma in questione sulla Pex dei non residenti.

—Alessandro Germani

© RIPRODUZIONE RISERVATA